

PRESIDENTE. Lo stesso onorevole sottosegretario di Stato per l'interno annunzia di aver data risposta scritta all'interrogazione dell'onorevole Ciccotti, « per sapere se per provvedere alla nomina dei vicemedici provinciali voglia, conforme al precetto di legge e a garanzia del servizio pubblico e delle legittime aspirazioni, bandire i concorsi, piuttosto che seguitare negli incarichi provvisori, i quali, se non legalmente, di fatto pregiudicheranno le migliori scelte definitive ».

RISPOSTA SCRITTA. — « Il sollecito esperimento di regolari concorsi per la nomina definitiva ai posti di medico provinciale aggiunto istituiti dalla legge 13 luglio 1911, n. 711, era ed è nelle ferme intenzioni del Ministero.

« Lo prova il fatto che, appena emanata la legge stessa, fu richiesto dall'onorevole Consiglio di Stato il parere di sua competenza sullo schema di regolamento tassativamente prescritto dall'articolo 2 della legge stessa e che si era avuto cura di predisporre.

« Di tale schema non si è ancora potuta aver l'approvazione, avendo il Consiglio di Stato ritenuto opportuno sentire su di esso l'avviso del Consiglio Superiore di sanità, che l'ha ora in esame. Appena ottenuto il parere dei detti consessi il regolamento potrà essere emanato e subito dopo potranno essere banditi i concorsi per i posti istituiti dalla legge sovracitata.

« Frattanto, il Ministero non poteva, senza gravissimo danno del servizio, date le vicende sanitarie, astenersi dal far uso della facoltà esplicitamente riconosciutagli dall'articolo 3 della legge; provvedere cioè ai bisogni del servizio stesso con il conferimento di incarichi provvisori che, come lo stesso interrogante riconosce, non possono, non solo legalmente, ma nemmeno di fatto, pregiudicare le nomine definitive. E si aggiunge nemmeno di fatto, perchè nessuno affidamento di nessuna specie è mai stato dato per la conservazione definitiva del posto agli attuali incaricati.

« *Il sottosegretario di Stato*
« FALCIONI ».

PRESIDENTE. Lo stesso onorevole sottosegretario di Stato per l'interno annunzia di aver dato risposta scritta all'interrogazione dell'onorevole Lembo « per sapere se intenda parificare per grado ed onore i veterinari provinciali ai ragionieri di pre-

fettura, come già si fece per i medici provinciali che vennero parificati ai consiglieri di prefettura ».

RISPOSTA SCRITTA. — « Non ritengo che la parificazione dei veterinari provinciali ai ragionieri di prefettura, sia provvedimento consigliabile ed opportuno, nell'interesse della classe di funzionari per la quale l'onorevole interrogante fa premure.

« Il personale di ragioneria, giusta il regolamento approvato col regio decreto 29 agosto 1909, n. 748, è personale di seconda categoria: mentre il Ministero ha sempre finora ritenuto e ritiene che i veterinari provinciali debbano essere assimilati ai funzionari di prima categoria, in applicazione del principio costantemente seguito, negli ordinamenti del Ministero stesso e delle amministrazioni che ne dipendono, che appartengano alla prima categoria gli impieghi, per l'ammissione ai quali è prescritto il possesso del diploma di laurea. E tale appunto è il caso dei veterinari provinciali.

« Siffatta parificazione troverà nuova conferma nel regolamento generale del personale tecnico della sanità pubblica, che sarà al più presto pubblicato dopo il parere dei corpi consultivi che ne hanno ora in esame lo schema.

« *Il sottosegretario di Stato*
« FALCIONI ».

PRESIDENTE. L'onorevole sottosegretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio annunzia di aver dato risposta scritta all'interrogazione dell'onorevole Bizzozero, « per sapere se essi intendano tutelare i diritti dei pescatori italiani sul lago di Lugano ».

RISPOSTA SCRITTA. — « La Convenzione italo-elvetica del 1906 per la disciplina della pesca nelle acque del lago di Lugano, del lago Maggiore e di alcuni fiumi parimenti promiscui, aveva sollevato agitazioni fra i nostri pescatori, specialmente per il divieto della pesca notturna e per l'obbligo di una licenza di pesca. Il Governo italiano è riuscito a tranquillare i nostri pescatori di quelle acque mediante nuovi accordi conclusi con la Svizzera, i quali ebbero il loro epilogo nell'« Atto addizionale » del 1911 alla Convenzione del 1906.

« I pescatori hanno ora libera la pesca notturna, e per pescare nella parte italiana di quei bacini e di quei corsi di acqua non